

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	1852	SULLO, <i>Relatore</i>	1858
Comunicazioni del Presidente:		FERRERI	1858
PRESIDENTE	1852	COSTA	1858
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		BALDUZZI	1858
CAPPUGI e PASTORE: Concessione di ac-		PIERACCINI	1858
conto ai dipendenti statali su futuri			
miglioramenti economici. (2516) . .	1852	Disegno di legge (Seguito della discussione	
DI VITTORIO ed altri: Concessione di un		e approvazione):	
acconto sui miglioramenti economici		Miglioramenti ai trattamenti di quiescen-	
ai pubblici dipendenti. (2517) . . .	1852	za a favore degli iscritti e dei pen-	
PRESIDENTE	1852, 1854, 1855	sionati degli Istituti di previdenza e	
BALDUZZI, <i>Relatore</i>	1852	modifiche agli ordinamenti degli isti-	
DI VITTORIO	1852, 1854	tuti stessi. (2113)	1859
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . 1853, 1854		PRESIDENTE	1859, 1860, 1861
GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il</i>		1862, 1863, 1864	
<i>Tesoro</i>	1854, 1855	MANNIRONI, <i>Relatore</i>	1859, 1860, 1861
DE MARTINO ALBERTO.	1854	1862, 1863	
TROIISI ed altri: Provvedimenti per il		PIERACCINI	1859, 1860, 1863, 1864
completamento dell'ospedale polikli-		AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per</i>	
nico di Bari. (1671)	1855	<i>il bilancio</i>	1859, 1860, 1863, 1864
PRESIDENTE	1855, 1856, 1857	Proposta di legge (Seguito della discussione	
SULLO, <i>Relatore</i>	1855, 1857	e rinvio):	
TROIISI	1856	Senatore FORTUNATI: Modificazioni alla	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		legge sui censimenti del 2 aprile 1951,	
Modifiche ad alcune aliquote della im-		n. 291 (<i>Approvata dalla V Commis-</i>	
posta generale sull'entrata (<i>Modifi-</i>		sione permanente del Senato). (2431).	1864
cato dalla V Commissione permanente		PRESIDENTE	1864, 1868, 1869, 1870
del Senato). (2213-B)	1857	CORBINO, <i>Relatore</i>	1864, 1865, 1870
PRESIDENTE	1857, 1858	PIERACCINI	1864, 1868, 1869
		LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla</i>	
		<i>Presidenza del Consiglio</i>	1865, 1868
		PETRILLI	1869
		CIFALDI	1869
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1870

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

La seduta comincia alle 9,45.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amendola Giorgio, Casoni e De Martino Carmine.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati onorevoli Cappugi, Pastore, Di Vittorio, Santi Novella e Lizzadri intervengono, a norma dell'articolo 39 del regolamento, alla seduta odierna quali presentatori, rispettivamente, delle proposte di legge n. 2516 (onorevoli Cappugi e Pastore) e n. 2517 (onorevoli Di Vittorio ed altri) concernenti la concessione di un acconto ai dipendenti statali sui futuri miglioramenti economici.

Discussione delle proposte di legge dei deputati Cappugi e Pastore: Concessione di acconto ai dipendenti statali su futuri miglioramenti economici (2516); e dei deputati Di Vittorio, Santi, Novella e Lizzadri: Concessione di un acconto sui miglioramenti ai pubblici dipendenti (2517).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge dei deputati Cappugi e Pastore: Concessione di acconto ai dipendenti statali su futuri miglioramenti economici e dei deputati Di Vittorio, Santi, Novella e Lizzadri: Concessione di un acconto sui miglioramenti ai pubblici dipendenti.

Prego l'onorevole Balduzzi di svolgere la sua relazione.

BALDUZZI, *Relatore*. Ritengo che nessun membro della Commissione possa mettere in dubbio il carattere di urgenza che lianno le proposte di legge che sono state presentate dai colleghi Cappugi e Pastore, nonché Di Vittorio ed altri in merito alla concessione di un acconto sui miglioramenti ai dipendenti statali, miglioramenti che hanno formato oggetto, come i colleghi sanno di lunga discussione in Commissione ed in Assemblea.

Sarà questione di discutere sulla formula da dare alle proposte, in base alle osservazioni che sono state fin qui fatte, ma nel merito io penso che nessuno vorrà mettere in dubbio l'opportunità di approvare sollecitamente la corresponsione di tali acconti ai dipendenti

statali, tanto più se ricordiamo che l'esame del disegno di legge, n. 2177, sui miglioramenti economici agli statali fu fatto con carattere di urgenza. Si credeva, anzi, di poter corrispondere tali miglioramenti, entro il mese di dicembre dello scorso anno: siamo ormai alla fine di febbraio ed il provvedimento deve ancora essere approvato dalla Camera; dovrà poi passare al Senato, e pertanto occorrerà ancora oltre un mese di tempo prima che il predetto disegno di legge possa diventare legge.

La proposta di legge degli onorevoli Cappugi e Pastore prevede un acconto di 50 mila lire al personale dei gradi non inferiori al VI; di lire 25 mila al personale dei gradi dal VII al X; di lire 12 mila al personale dei gradi XI ed inferiori.

La proposta di legge degli onorevoli Di Vittorio, ed altri invece, prevede un acconto di lire 18 mila sui miglioramenti in corso di esame, pari all'aumento minimo di lire 2.000 mensili per i mesi dal luglio 1951 al febbraio 1952, compresa la tredicesima mensilità ed un acconto proporzionalmente superiore ai gradi più elevati, secondo gli aumenti previsti dal citato disegno di legge, n. 2177.

Si sarebbe, di comune accordo tra Governo e proponenti, formulato un testo che prevede la concessione di un acconto di 50 mila lire al personale dei gradi non inferiori al VI, di 25 mila lire al personale dei gradi dal VII al X e di 15 mila lire al personale restante. Un acconto di 15 mila lire è previsto anche a favore del personale indicato alle lettere a) ed e) dell'articolo 9 della legge 11 aprile 1950, n. 130. Per i titolari di pensioni è prevista la concessione di un acconto pari al 40 per cento di una mensilità di sola pensione attualmente goduta.

Naturalmente, la somma corrisposta verrà recuperata in unica soluzione, dopo le deliberazioni che il Parlamento adotterà sul disegno di legge relativo ai miglioramenti economici.

Ritengo pertanto che le due proposte di legge possano essere approvate nel nuovo testo concordato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI VITTORIO. Il testo che è stato illustrato dal relatore è stato concordato dal Ministro delle finanze d'accordo con l'onorevole Cappugi, con l'onorevole Santi, con l'onorevole De Martino Alberto e con me.

È rimasta però fuori la questione degli acconti ai parastatali e ai dipendenti degli enti locali, di cui si parlava nell'articolo 2 della mia proposta di legge.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

Penso che bisognerà aggiungere a questo provvedimento l'articolo 2 della stessa mia proposta e penso che la cosa sia perfettamente possibile perché la formula da me adoperata è la stessa usata nel disegno di legge sui miglioramenti. Voglio dire che, come il testo votato dalla maggioranza della Commissione rende facoltativi gli aumenti ai dipendenti di questi enti, cioè li subordina alle deliberazioni degli enti stessi, nella mia proposta riprendo la stessa formulazione, nel senso che detti enti sono autorizzati a concedere un acconto.

Perché è necessario ciò? È necessario per due ragioni essenziali. La prima è che molti dipendenti di enti comunali e parastatali sono estremamente malcontenti per il fatto che la Commissione finanze e tesoro abbia respinto ogni emendamento diretto a rendere obbligatoria la corresponsione degli aumenti. Questo malcontento, come avviene sempre in tali controversie, si trasforma in agitazione sindacale.

Se verrà inserito l'emendamento che propongo, è possibile, in numerosi comuni italiani, che la Giunta comunale realizzi un accordo con il personale e versi subito un acconto senza temere ostacoli da parte della Giunta provinciale amministrativa e delle autorità tutorie.

Il solo fatto che la concessione di questi acconti può evitare l'agitazione, almeno nei grandi centri abitati, può costituire da solo un motivo per far prendere in considerazione il mio emendamento.

D'altra parte, esso non stabilisce un obbligo per nessuno: come sono facoltativi gli aumenti, sono facoltativi gli acconti, alle stesse condizioni. Quindi, non vi dovrebbe essere nessun ostacolo all'accettazione del mio emendamento che, in fondo, ripete quello che è stato già stabilito nel testo del disegno di legge sui miglioramenti, al quale non si aggiunge nulla di nuovo.

Mi auguro pertanto che il Governo e la maggioranza della Commissione vogliano accettare la mia proposta.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Dopo la riunione che abbiamo avuto ieri, ho voluto vedere le precedenti leggi emanate in questa materia, perché avevo già espresso ai proponenti i dubbi sulla possibilità di accogliere l'articolo 2 od una norma analoga allo stesso articolo 2, per quello che riguarda gli enti pubblici e parastatali.

Ho potuto constatare che in occasione della precedente legge 11 aprile 1950, n. 130, un'autorizzazione a concedere acconti era stata prevista per le province, i comuni e le

istituzioni di pubblica beneficenza, mentre anche allora era stata esclusa per gli enti parastatali. Anche ora tale autorizzazione non viene estesa agli enti parastatali a cagione delle norme contenute negli articoli 19 e 20 del disegno di legge n. 2177.

Mentre le province, i comuni, le istituzioni di pubblica assistenza, hanno come unico vincolo per accordare l'aumento le disponibilità di bilancio, e quindi è possibile ripetere in tale occasione che questi enti sono autorizzati a concedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, acconti in dipendenza alle disposizioni della presente legge, la stessa cosa non si può disporre per gli enti parastatali, perché, rispetto a questi, c'è quel limite del 20 per cento sul trattamento dei dipendenti pubblici, che richiede un riesame della situazione attuale del trattamento, esame che non vale la pena di fare in occasione della concessione dell'acconto, dal momento che, a brevissima distanza, seguirà la legge definitiva che regolerà tutta la materia.

Per questo, proporrei una soluzione di transazione, se non fosse possibile arrivare ad un accordo totale. Una soluzione cioè che ripeta le stesse disposizioni contenute nella precedente legge, nel senso di parlare soltanto delle province, dei comuni e delle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, riproducendo il limite dell'articolo 19 del predetto disegno di legge n. 2177 sui miglioramenti economici nel limite delle disponibilità di bilancio.

In questo modo, rispettando lo spirito della legge che il Parlamento oggi sarà chiamato a votare, possiamo dare via libera alla possibilità di concedere acconti da parte dei comuni e degli enti di pubblica beneficenza.

Per gli Enti parastatali, come allora fu stabilito, non vi è la possibilità di riconoscere la concessione di un acconto autonomo, indipendentemente dal riesame di tutta la situazione di trattamento di detti dipendenti.

D'altra parte, io credo che possiamo, su un punto, essere d'accordo: che la legge abbia un « iter » rapidissimo al Senato, perché ormai i punti di maggiore contrasto sono stati risolti. Vi è soprattutto, quel limite di spesa che non mi pare possa essere rimesso in discussione neppure nell'altro ramo del Parlamento, e sul quale il Governo, certamente, non potrebbe muoversi, per le ragioni più volte esposte dinanzi alla Camera.

Propongo pertanto la seguente formula:

« Le province, i comuni, e le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, sono

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

autorizzati a concedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, somme in analogia alle disposizioni della presente legge ».

DI VITTORIO. Prima di tutto, ringrazio l'onorevole Ministro per avere accolto, sia pure a metà, il mio emendamento. Vorrei però che facesse un altro piccolo sforzo. Non si può trovare una formula che, salve restando le riserve del Tesoro sugli stipendi che superano del 20 per cento quelli degli statali, si possa concedere l'acconto anche a coloro per i quali non sorga tale questione?

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Vi è una difficoltà pratica, che è questa: siccome le deliberazioni di acconto presuppongono, necessariamente, una deliberazione di aumento, queste eventuali deliberazioni autonome degli Enti parastatali non potrebbero più essere tali, cioè dovrebbero essere sottoposte al Tesoro per il processo di parificazione e per il controllo relativo all'accertamento se abbiano o no superato il livello del 20 per cento, e quindi perderebbero l'efficacia dell'acconto immediato.

Allora o si dà l'acconto senza il controllo del Tesoro e si costituisce un fatto che non può essere assolutamente accettato e che è in contrasto con la legge fondamentale; o viceversa anche la deliberazione di acconto deve essere sottoposta al controllo del Tesoro, ed allora bisognerà percorrere la via usuale, come se fosse una deliberazione definitiva dell'accertamento di cui sopra e quindi occorrerà molto tempo.

DI VITTORIO. Propongo che in questa occasione si tolga il controllo del Tesoro.

VANONI, Ministro delle finanze. Onorevole Di Vittorio, lei avrà sentito molte volte che gli statali fanno la richiesta, fondamentale, di avere un trattamento uguale a quello dei parastatali e l'altra che non vi siano differenze eccessive fra il trattamento dei parastatali e quello degli statali. Perciò pregherei di non insistere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli nel nuovo testo concordato tra Governo e presentatori delle due proposte di legge già citate.

Do lettura dell'articolo 1:

« Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149 e successive modificazioni, vengono corrisposte le seguenti somme nette:

lire 50.000 al personale dei gradi non inferiori al VI dell'ordinamento gerarchico

delle Amministrazioni dello Stato, o di grado corrispondente delle Ferrovie dello Stato;

lire 25.000 al personale dei gradi dal VII al X del predetto ordinamento, o di grado corrispondente;

lire 15.000 al restante personale.

Dette somme non competono al personale il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« È concessa la somma di lire 15.000 anche al personale indicato alle lettere a) ed e) dell'articolo 9 della legge 11 aprile 1950, n. 130 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Ai titolari di pensioni indicate negli articoli 1 e 4 della legge 4 maggio 1951, n. 307, relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° luglio 1951, è concessa una somma pari al 40 per cento di una mensilità della sola pensione attualmente goduta ».

DE MARTINO ALBERTO. A titolo di chiarimento vorrei sapere se questa somma venga corrisposta a tutti i pensionati o soltanto ad un numero limitato di essi, cioè se venga concessa anche a coloro che hanno aumenti di pensione del solo 20 per cento sulle 250 mila lire.

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. A tutti; abbiamo già superato l'ostacolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« La somma corrisposta in base ai precedenti articoli, sarà recuperata, in unica soluzione, dopo la deliberazione che il Parlamento adotterà sul disegno di legge recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali ».

Io proporrei una diversa formulazione, che spero sia accettata da tutti:

« La somma corrisposta in base ai precedenti articoli, sarà recuperata, in unica soluzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

Poichè non vi sono osservazioni, pongo in votazione questa nuova formulazione dell'articolo 4.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 5:

« Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con quota parte delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1951-52 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Vi è ora un articolo aggiuntivo proposto dal Ministro Vanoni, che il relatore Balduzzi accetta, del seguente tenore:

« Le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati a concedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, somme in analogia e in conformità alle disposizioni della presente legge ».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Proporrèi di aggiungere, dopo la parola « analogia » le altre « e in conformità ».

PRESIDENTE. Perchè non vi sono osservazioni, pongo in votazione il nuovo articolo che prenderà il numero 6, comprensivo dell'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario Gava. Esso resta definitivamente così formulato:

« Le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati a concedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, somme in analogia e in conformità alle disposizioni della presente legge ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

BALDUZZI, *Relatore*. Propongo che il titolo del provvedimento sia così modificato: « Concessione di un anticipo ai dipendenti statali ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di modificare il titolo della proposta di legge nel senso ora indicato.

(È approvata).

Le proposte di legge 2516 e 2517, riunite nell'unico testo dianzi approvato, saranno votate a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Troisi ed altri: Provvedimenti per il completamento dell'ospedale policlinico di Bari. (1671).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Troisi, Bavaro, Caccuri, Carcaterra, Monterisi, Moro Aldo e Resta: « Provvedimenti per il completamento dell'ospedale policlinico di Bari ».

L'onorevole Sullo ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SULLO, *Relatore*. Ricordo che la Commissione, nella sua seduta del 23 gennaio scorso in sede referente, manifestò il suo parere favorevole a questo provvedimento.

L'ospedale policlinico di Bari ha bisogno, per il suo completamento, di una somma che può essere approssimativamente calcolata a circa lire 1.200.000.000. L'ente preposto alla realizzazione di tale opera, un consorzio, non ha la possibilità finanziaria per tale completamento. D'altra parte, trattandosi di un ospedale policlinico come quello di Bari, lo Stato ha il dovere di intervenire.

Il Ministero del tesoro e quello dei lavori pubblici hanno manifestato qualche preoccupazione perché soluzioni prese una per una possono non essere sufficienti per risolvere in linea generale il problema degli ospedali universitari. Ma poiché già per Modena è stato adottato un provvedimento legislativo analogo, non si vedrebbe la ragione di respingere questa proposta di legge.

Si deve necessariamente cercare qualche sistema per finanziare, sia pure gradualmente e nel tempo, il completamento di questa opera.

L'articolo 1 della proposta di legge prevede che lo Stato concorra in ragione del 50 per cento a fondo perduto; prevede altresì che lo Stato anticipi la residua somma del 50 per cento che verrà poi rimborsata dal Consorzio per la costruzione dell'ospedale, previo impegno degli enti che fanno parte del Consorzio stesso, di rimborsare la quota a loro carico in 30 rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo all'approvazione dell'ultimo atto di collaudo.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

Per quanto riguarda lo scaglionamento dell'impegno nel tempo da parte del Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con il collega onorevole Troisi, è stato stilato un nuovo articolo 3 col quale si stabilisce che l'impegno decorra dall'esercizio 1951-52 fino all'esercizio 1957-58. Nell'esercizio 1951-52, l'impegno in bilancio è di 100 milioni, nei successivi esercizi l'impegno è di 200 milioni annui; è ridotto nell'ultimo esercizio 1957-58 a 100 milioni.

Per quanto concerne l'esecuzione dei lavori, poiché in realtà non vi è affatto bisogno di pagare immediatamente all'atto in cui avviene l'appalto, si può ottenere che vi sia l'autorizzazione a scaglionare gli appalti in una forma più concentrata, essendo evidente che l'effettivo pagamento dell'ultima rata avviene di solito a distanza di uno, due, tre anni dal momento in cui l'opera viene iniziata; ragione per cui si pensa che l'ultimo lotto di appalti possa avvenire entro l'esercizio 1954-55, mentre l'ultimo pagamento di 100 milioni potrà farsi nell'esercizio 1957-58. Dal 1954-55 al 1957-58, decorre quel normale triennio per l'esecuzione delle opere. Cioché, lo scaglionamento della possibilità di appalto e delle opere è il seguente: 300 milioni nell'esercizio 1951-52, 400 milioni nel 1952-53, 300 milioni nel 1953-54, 200 milioni nel 1954-55.

Per quanto riguarda la copertura dell'esercizio 1951-52, essa è già prevista nella prima nota di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Credo perciò che con questa intesa si possa passare senz'altro all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TROISI. Ringrazio l'onorevole relatore di quanto ha riferito e ringrazio il rappresentante del Governo che ha comunicato di essere favorevole a questa proposta che risolve il grave problema della sistemazione delle cliniche universitarie di Bari.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Nella spesa di lire 1.200.000.000 occorrenti per il completamento dell'ospedale policlinico di Bari, lo Stato concorre in ragione del 50 per cento della spesa medesima.

Lo Stato anticiperà il restante 50 per cento della spesa che rimane a carico degli Enti lo-

cali facenti parte del Consorzio per la costruzione dell'ospedale policlinico di Bari, previo impegno degli Enti stessi di rimborsare la quota a loro carico in trenta rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo all'approvazione dell'ultimo atto di collaudo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

Le opere verranno eseguite a cura del Consorzio suddetto con l'osservanza delle disposizioni che regolano i lavori per conto dello Stato.

Gli appalti verranno effettuati dal Consorzio d'intesa con l'Amministrazione dei lavori pubblici. I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione dei lavori pubblici in base a stati di avanzamento compilati dal Consorzio e confermati dall'Ispettore superiore addetto al Provveditorato regionale alle opere pubbliche. I collaudi verranno eseguiti da uno o più Ispettori superiori delegati dal Ministero dei lavori pubblici.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per l'articolo 3, vi è il seguente testo sostitutivo proposto dal relatore:

« Ai fini del precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire un miliardo e duecento milioni.

La spesa, di cui al primo comma del presente articolo, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

lire 100 milioni nell'esercizio	1951-52;
» 200 » »	1952-53;
» 200 » »	1953-54;
» 200 » »	1954-55;
» 200 » »	1955-56;
» 200 » »	1956-57;
» 100 » »	1957-58.

Allo scopo di eseguire i lavori di cui al precedente articolo 1 in periodi di tempo abbreviati, il Consorzio è autorizzato ad appaltare le opere anche per importi eccedenti gli stanziamenti annuali, ma in ogni caso per somme non superiori rispettivamente a:

lire 300 milioni nell'esercizio	1951-52;
» 400 » »	1952-53;
» 300 » »	1953-54;
» 200 » »	1954-55;

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

ed a stipulare, occorrendo, anticipazioni con gli Istituti di credito, di assicurazione, previdenza, nonché Consorzi finanziari ed a concordare pagamenti dilazionati entro i limiti degli stanziamenti con le stesse imprese esecutrici.

Gli oneri relativi alle anticipazioni ed ai pagamenti dilazionati di cui sopra saranno a carico del Consorzio.

Le somme eventualmente non utilizzate in un esercizio, andranno in aumento nello stanziamento dell'esercizio successivo.

Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni per l'esercizio 1951-52 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo ».

Desidererei chiedere all'onorevole relatore quale senso abbia quel comma che dispone che le somme eventualmente non utilizzate andranno in aumento all'esercizio successivo. Come praticamente funzionerà questa organizzazione? Comprenderei che dicesse « in aumento degli esercizi successivi », al plurale.

SULLO, Relatore. Evidentemente il collega onorevole Troisi si è preoccupato che ad un certo momento le somme stanziare in bilancio non potessero essere utilizzate e andassero in economia; ma poiché, trattandosi di spesa straordinaria, a termini del regolamento di contabilità generale dello Stato vanno in economia dopo due anni più uno; la preoccupazione può dissiparsi e il comma cui egli si è riferito potrebbe anche omettersi.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 3 nel testo dianzi letto che con la soppressione del penultimo comma risulta così formulato:

« Ai fini del precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire un miliardo e 200 milioni.

La spesa, di cui al primo comma del presente articolo, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

lire 100 milioni	nell'esercizio	1951-52;
» 200	»	» 1952-53;
» 200	»	» 1953-54;
» 200	»	» 1954-55;
» 200	»	» 1955-56;
» 200	»	» 1956-57;
» 100	»	» 1957-58.

Allo scopo di eseguire i lavori di cui al precedente articolo 1 in periodi di tempo abbreviati, il Consorzio è autorizzato ad appaltare

le opere anche per importi eccedenti gli stanziamenti annuali; ma in ogni caso per somme non superiori rispettivamente a:

lire 300 milioni	nell'esercizio	1951-52;
» 400	»	» 1952-53;
» 300	»	» 1953-54;
» 200	»	» 1954-55;

ed a stipulare, occorrendo, anticipazioni con gli istituti di credito, di assicurazione, previdenza, nonché Consorzi finanziari ed a concordare pagamenti dilazionati entro i limiti degli stanziamenti con le stesse imprese esecutrici.

Gli oneri relativi alle anticipazioni ed ai pagamenti dilazionati di cui sopra saranno a carico del Consorzio.

Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni per l'esercizio 1951-52 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo ».

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 5.

« La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

SULLO, Relatore. Propongo la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 5.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ad alcune aliquote della imposta generale sull'entrata. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (2213-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ad alcune aliquote dell'imposta generale sull'entrata », modificato dalla V Commissione permanente del Senato.

Prego il relatore, onorevole Sullo, di riferire sulla modificazione apportata dalla Commissione del Senato a questo disegno di legge che era stato già approvato dalla

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

nostra Commissione nella seduta del 30 ottobre 1951.

SULLO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta della sistemazione razionale dell'imposta generale sull'entrata (I. G. E.), questione molto importante e per la quale le categorie interessate sono in viva attesa. Noi avevamo già approvato questo provvedimento, ma il Senato lo ha rinviato alla Camera avendovi apportata una modificazione concernente il riso. Noi avevamo accettato la tesi prospettata dai colleghi onorevoli Balduzzi e Ferreri per l'esenzione del riso; il Senato ha ritenuto invece di confermare la tesi del Governo che era contro tale esenzione.

Ora non è il caso di discutere le ragioni pro e contro. Si tratta, soltanto, di stabilire se per una questione di questo genere la legge debba essere rinviata al Senato con tutti i danni che ne possano derivare, o se invece anche coloro che sono di diverso parere vogliano evitare le conseguenze derivanti da un eventuale ulteriore rinvio all'altro ramo del Parlamento. Io sarei di quest'ultimo avviso anche se, nel merito, qualcuno possa essere di opposto parere.

FERRERI. Il Governo già a suo tempo fece presente la situazione creatasi con l'introduzione dell'ultimo comma dell'articolo 2 concernente l'esenzione del risone e del riso bianco dall'imposta generale sull'entrata e quindi non può sorprendere che il Senato abbia preso in considerazione le osservazioni fatte dal Governo. Ora, l'onorevole relatore ha affacciato l'opportunità che sulla questione non si ritorni, altrimenti la legge dovrà tornare al Senato. Anche questa è una ragione che non può essere sottovalutata. Inoltre, se per la pasta è stata concordata l'esenzione, non vedo perché non dovrebbe essere prevista simile esenzione per il riso, che costituisce anch'esso uno degli alimenti fondamentali del nostro popolo. È vero, tuttavia, che come conseguenza di questa esenzione le entrate dello Stato verrebbero ad essere ridotte, e a questo la nostra Commissione non può neppure rimanere insensibile. Mi asterrò, quindi, dal votare la nuova dizione proposta dal Senato, e dichiaro che ho preso la parola soltanto per precisare che noi non avevamo proposto tale esenzione per interessi di carattere locale, ma perché non volevamo che dell'esenzione beneficiasse solo una determinata produzione, in quanto l'argomento investe una questione di carattere generale.

COSTA. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Ferreri.

BALDUZZI. Mi associo anch'io alle osservazioni dell'onorevole Ferreri, con l'aggiunta che la nostra richiesta veniva fatta in occasione della presentazione di un provvedimento che prevedeva la riduzione dell'imposta generale sull'entrata.

PIERACCINI. Io manterrò il mio punto di vista che avevo difeso la volta precedente, e voterò contro la modificazione apportata dal Senato.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento, pongo, allora, in votazione la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2 del seguente tenore:

« Gli atti economici relativi al commercio del risone e del riso bianco sono esenti dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata ».

(È approvato).

Pertanto l'articolo 2 del disegno di legge in esame viene ad essere così definitivamente formulato:

« Per gli atti economici relativi al commercio dei seguenti prodotti l'imposta sull'entrata è dovuta:

- a) nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile per i pomodori pelati, comunque preparati e conservati;
- b) nella misura del 3 per cento dell'entrata imponibile per il corallo, tanto allo stato grezzo che lavorato;
- c) nella misura del 3 per cento dell'entrata imponibile per le pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate, e per le confezioni in pellicceria, escluse quelle elencate all'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, e quelle indicate nel penultimo comma del presente articolo;
- d) nella misura del 5 per cento dell'entrata imponibile per gli orologi da tasca e da polso con cassa in oro e in platino.

L'aliquota d'imposta dell'8 per cento stabilita dall'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, per le pelli da pellicceria e per le confezioni in pellicceria ivi indicate, si applica anche agli atti economici relativi al commercio di pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate; e confezioni di pellicceria di volpe platinata, nutria e caracul.

Le stesse aliquote di cui ai commi precedenti sono applicabili per l'importazione dall'estero dei suddetti prodotti ».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

Seguito della discussione del disegno di legge:**Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli istituti stessi. (2113).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli istituti stessi ».

Pregho il relatore onorevole Mannironi, di dare gli opportuni chiarimenti in merito ai rimanenti articoli da approvare.

MANNIRONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come certamente ricorderanno, nella precedente seduta del 18 gennaio 1952 la presente legge è stata in gran parte approvata; erano rimasti in sospeso l'articolo 11-ter concernente la copertura della spesa a carico dello Stato per contributo a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari. Su questo articolo il Governo si era riservato di riferire. Ora si è potuto concordare col Governo stesso un articolo in base al quale è stata trovata la copertura della maggiore spesa.

L'articolo è del seguente tenore:

ART. 11-ter

« All'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge per i miglioramenti riferentisi alle pensioni a favore degli ufficiali giudiziari, per un importo annuo presunto di 22 milioni, si farà fronte, relativamente all'esercizio 1951-52 con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio finanziario ».

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo 11-ter del disegno di legge così come è stato letto dall'onorevole relatore.

(È approvato).

PIERACCINI. Onorevole Presidente, vorrei ora sottoporre all'approvazione della Commissione un emendamento aggiuntivo firmato oltre che da me, dall'onorevole Pietro Amendola, dall'onorevole De Martino Alberto e dall'onorevole Turnaturi modificato nella forma e nella sostanza relativamente a quello presentato da me e dagli altri colleghi ora nominati, emendamento che fu già esaminato

nel vecchio testo nella precedente seduta del 18 gennaio 1952.

Leggo l'emendamento nel suo nuovo testo:

« A tutti i pensionati degli Istituti di previdenza, cessati dal servizio non oltre il 30 giugno 1950, sarà corrisposta *una tantum*, entro un mese dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, la somma di lire 10 mila a titolo di acconto sui miglioramenti spettanti ai titolari di pensioni dirette e la somma di lire 5 mila per i titolari delle pensioni indirette e di reversibilità. ».

Nei casi di pensione ad onere ripartito fra gli Istituti di previdenza, altri istituti ed enti, compreso lo Stato sempreché gli assegni siano corrisposti dagli Istituti di previdenza, l'acconto di cui al precedente comma sarà corrisposto per intero dagli Istituti di previdenza con rivalsa verso gli altri istituti ed enti, compreso lo Stato, delle quote da essi dovute calcolate proporzionalmente alle rispettive quote di pensione originaria.

La rivalsa sarà regolata secondo le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli istituti di previdenza ».

Il precedente emendamento che, ripeto, era divergente da quello ora letto, non fu approvato in quanto si riteneva che il presente disegno di legge potesse essere approvato subito. Essendo invece trascorso più di un mese da quella data, insisto sull'approvazione dell'articolo aggiuntivo dianzi letto.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Il Governo sarebbe favorevole alla sostanza dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Pieraccini, però formulato nel modo seguente. « Ai pensionati degli Istituti di previdenza riferibilmente alle cessazioni dal servizio avvenute entro il 30 giugno 1950 e in godimento di trattamento di quiescenza viene accordato, sugli aumenti di pensione di cui alla presente legge, un acconto *una tantum* di lire 10 mila per le pensioni dirette e di lire 5 mila per le pensioni indirette e di reversibilità salvo conguaglio ».

Seguono poi gli altri due commi degli onorevoli Pieraccini ed altri.

PIERACCINI. Il mio testo è assai più preciso. Inoltre, vi sono alcuni casi in cui l'onere della pensione è ripartito fra gli Istituti di previdenza, ed altri istituti ed enti compreso lo Stato; di ciò naturalmente si deve tener conto.

PRESIDENTE. A parte le eventuali riserve del rappresentante del Governo circa la fissazione del termine entro il quale dovrebbe essere corrisposto l'acconto, io proporrei che

gli altri due commi dell'articolo aggiuntivo fossero così modificati: « Nei casi di pensione ad onere ripartito fra gli Istituti di previdenza ed altri istituti od Enti, compreso lo Stato, sempreché gli assegni siano corrisposti dagli Istituti di previdenza, l'acconto di cui al precedente comma sarà corrisposto per intero dagli Istituti di previdenza medesimi con rivalsa verso gli altri Istituti ed Enti, compreso lo Stato, delle quote da essi dovute, calcolate proporzionalmente alle rispettive quote di pensione originaria.

La rivalsa sarà regolata secondo le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza.

PIERACCINI. Il testo da me presentato, è stato anche corretto, specie per quanto riguarda la parte riflettente l'onere ripartito fra enti e Stato. Inoltre, desidererei che fosse fissato un termine per la corresponsione di questo acconto; si potrebbe fissare in due mesi.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Il Governo non può fissare un termine.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo aggiuntivo che, con la modifica al primo comma suggerita dal Governo, e con i due commi successivi modificati secondo il testo da me ora letto, verrebbe ad essere così definitivamente formulato:

« Ai pensionati degli Istituti di previdenza riferibilmente alle cessazioni dal servizio avvenute entro il 30 giugno 1950 e in godimento di trattamento di quiescenza viene accordato sugli aumenti di pensione di cui alla presente legge un acconto *una tantum* di lire 10.000 per le pensioni dirette e di lire 5.000 per le pensioni indirette e di reversibilità, salvo conguaglio.

Nei casi di pensione ad onere ripartito fra gli Istituti di previdenza ed altri Istituti od Enti, compreso lo Stato, sempreché gli assegni siano corrisposti dagli Istituti di previdenza, l'acconto di cui al precedente comma sarà corrisposto per intero dagli Istituti di previdenza medesimi con rivalsa verso gli altri Istituti ed Enti, compreso lo Stato, delle quote da essi dovute, calcolate proporzionalmente alle rispettive quote di pensione originaria.

La rivalsa sarà regolata secondo le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza ».

(È approvato).

MANNIRONI, *Relatore*. Come relatore, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di effettuare qualche modifica agli articoli che abbiamo già votato, modifica che si rende necessaria per il miglior coordinamento e per colmare lacune in cui involontariamente siamo caduti. Per esempio, all'articolo 7 abbiamo ommesso involontariamente di precisare che le maggiorazioni che sono previste per i casi di riscatto e riconoscimento di servizi e di periodi già prestati si riferivano al termine del 1° gennaio 1948, termine che avevamo già precisato all'articolo 5, per i casi di cessazione dal servizio dal 1° luglio 1950.

Pertanto, l'articolo 7, concordato col Governo, con i rappresentanti delle categorie interessate e, soprattutto, coi rappresentanti degli Istituti di previdenza, dovrebbe avere formulazione quasi perfettamente uguale a quello che abbiamo già votato, ma con la seguente aggiunta: « e la data del 1° gennaio 1947, stabilita dai predetti commi terzo, quarto, quinto, è sostituita da quella del 1° gennaio 1948 ». Questa aggiunta va posta alla fine della lettera a) dello stesso articolo 7.

Con questa aggiunta si coordina l'articolo 7 con l'articolo 5 che stabilisce l'estensione del coefficiente di maggiorazione per i servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1947.

Ricordo che l'articolo 7 era così formulato:

« Nei casi di riscatto e in quelli di riconoscimento di servizi o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli Istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

Nei casi invece in cui la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge:

a) per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, ivi compresi gli iscritti alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, e per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali, il coefficiente di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1949, n. 914 è elevato da 9,4 a 12; i minimi di lire 14.100 e di lire 9.400 previsti dal quarto comma del predetto articolo 8 sono elevati rispettivamente a lire 18.000 e a lire 12.000 e la maggiorazione dell'8,40 per cento di cui al quinto

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

comma dello stesso articolo 8 è elevata al 1.100 per cento;

b) per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il contributo determinato in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 8 citato è elevato del 15 per cento ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'aggiunta proposta dal relatore e di cui è stata data testé lettura.

(È approvata).

Pertanto l'articolo 7 verrà quindi ad essere così definitivamente formulato:

Nei casi di riscatto e in quelli di riconoscimento di servizi o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli Istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

Nei casi invece in cui la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge:

a) per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, ivi compresi gli iscritti alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, e per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali, il coefficiente di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1949, n. 914, è elevato da 9,4 a 12; i minimi di lire 14.100 e di lire 9.400 previsti dal quarto comma del predetto articolo 8 sono elevati rispettivamente a lire 18.000 e a lire 12.000; la maggiorazione dell'840 per cento di cui al quinto comma dello stesso articolo 8 è elevata al 1.100 per cento e la data del 1° gennaio 1947 stabilita dai predetti commi terzo, quarto e quinto è sostituita da quella del 1° gennaio 1948;

b) per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il contributo determinato in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 8 citato è elevato del 15 per cento.

MANNIRONI, Relatore. Vi sono ora altri due articoli aggiuntivi, concordati col Governo e con i rappresentanti degli Istituti di previdenza. Questi due articoli riguardano la posizione di coloro che prestavano servizi simultanei, nel senso che — per esempio — erano segretari comunali e segretari dell'Ente comunale di assistenza. Secondo la vecchia legge, in quei

casi non era in alcun modo regolamentata la situazione di coloro che cessavano da uno dei due servizi. Con questo articolo, invece, si tende a regolamentare la posizione di costoro.

Il primo di questi due articoli che propongono è il seguente:

« L'iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali o alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, in servizio al 1° luglio 1950 o successivamente, e che abbia prestato o presti servizi simultanei coperti da iscrizione alle Casse predette, all'atto della cessazione da uno di detti servizi, può chiedere, ove ne abbia maturato il diritto, la liquidazione della pensione. L'interessato ha la facoltà di chiedere che detta pensione gli venga liquidata computando i servizi simultanei nella loro totalità oppure solo in parte, comprendendo però, in ogni caso, il servizio per il quale avviene la cessazione.

La facoltà di cui al comma precedente è data anche al dipendente in servizio al 1° luglio 1950 o successivamente con continuazione di iscrizione o reinscrizione il quale abbia già conseguito il diritto alla pensione.

Nel caso in cui i servizi simultanei sono computati solo in parte, la pensione teorica non è elevata ai minimi previsti dalla legge, qualora risultasse inferiore ».

Questo è il testo concordato con il Governo. Questo articolo aggiuntivo dovrebbe poi essere sistemato al suo giusto posto in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

MANNIRONI, Relatore. L'altro articolo aggiuntivo è il seguente:

« Nel caso d'iscritto ad uno degli Istituti di previdenza, in servizio al 1° luglio 1950 o successivamente, che abbia conseguito o consegua la pensione e che abbia continuato o ripreso oppure che continui o riprenda servizio assistito da iscrizione o da reinscrizione agli Istituti predetti, qualora l'iscritto stesso non si sia avvalso o non si avvalga della facoltà della ricongiunzione dei servizi di cui ai secondi commi degli articoli 63 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, 62 della legge 25 luglio 1941, n. 934, 57 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, 69 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e 55 del regio decreto 12 luglio 1934,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

n. 2312, il servizio reso con continuazione di iscrizione o con reinscrizione, se almeno di un anno compiuto è utile ai fini del conseguimento, all'atto della cessazione di tale servizio, di una parte aggiuntiva di pensione, pari all'importo della pensione teorica, calcolata con il sistema dei capitali accumulati, riferibile al predetto servizio, nonché agli eventuali servizi simultanei per i quali, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo 25, non vi sia già stata valutazione in pensione.

Nei riguardi degli iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, ai fini della determinazione dell'importo della parte aggiuntiva di pensione di cui al comma precedente, per i servizi anteriori al 31 dicembre 1947, la relativa quota di pensione teorica è maggiorata del 1.100 per cento; ove però il titolare non abbia usufruito, con la prima pensione, per intero del beneficio della più elevata maggiorazione accordata sulle prime lire 3.000 della quota di pensione teorica, la residuale differenza fino alle lire 3.000 è ulteriormente maggiorata del 600 per cento.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione dei precedenti commi l'assegno supplementare viene riliquidato computando nel numero di anni di servizi utili anche gli anni di continuazione di iscrizione o reinscrizione e valutando, in ogni caso, per una sola volta gli anni di servizi simultanei.

Nei casi contemplati al primo comma, qualora sia stata conseguita o si consegua l'indennità una volta tanto anziché la pensione, il servizio reso con continuazione di iscrizione o con reinscrizione, se almeno di cinque anni, dà diritto al conseguimento di altra indennità una volta tanto ».

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione questo articolo aggiuntivo.

(È approvata).

MANNIRONI, Relatore. C'è ora da rilevare che, approvati questi due articoli, bisognerà che la Commissione consenta che venga effettuato il coordinamento. Infatti, dopo l'approvazione di questi due articoli, bisognerà sopprimere un capoverso dell'articolo 22, che avevamo approvato nella seduta del 18 gennaio 1952 e che sarebbe in contrasto con questi due articoli testé approvati.

PRESIDENTE. Allora non si tratta di coordinamento, ma si tratta di approvare

espressamente la soppressione del capoverso dell'articolo 22. Ricordo alla Commissione che l'articolo 22 fu approvato nella seduta del 18 gennaio nel testo seguente:

« Per quanto riflette la riassunzione in servizio dopo avere già conseguito l'indennità o la pensione, le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 63 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, negli ultimi due commi dell'articolo 62 della legge 25 luglio 1941, n. 934, nei commi sesto e settimo dell'articolo 57 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nell'ultimo comma dell'articolo 69 e nell'articolo 70 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, sono abrogate a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data è pure soppresso il termine di due anni previsto per l'esercizio della facoltà di cui al comma secondo dell'articolo 69 della legge 6 febbraio 1941, n. 176.

Il reiscritto già in godimento di pensione, il quale non si avvalga della facoltà del cumulo dei servizi, consegue il diritto ad indennità dopo cinque anni di iscrizione successiva alla decorrenza della riassunzione ».

MANNIRONI, Relatore. Si tratta precisamente dell'ultimo capoverso:

« Il reiscritto già in godimento di pensione, il quale non si avvalga della facoltà del cumulo dei servizi, consegue il diritto ad indennità dopo cinque anni di iscrizione successiva alla decorrenza della riassunzione ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione la soppressione di questo capoverso per le ragioni esposte dal relatore.

(È approvata).

Cosicché l'articolo 22 viene ad essere così definitivamente formulato:

Per quanto riflette la riassunzione in servizio dopo avere già conseguito l'indennità o la pensione, le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 63 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, negli ultimi due commi dell'articolo 62 della legge 25 luglio 1941, n. 934, nei commi sesto e settimo dell'articolo 57 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nell'ultimo comma dell'articolo 69 e nell'articolo 70 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 sono abrogate a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data è pure soppresso il termine di due anni previsto per l'esercizio della facoltà di cui al comma secondo dell'articolo 69 della legge 6 febbraio 1941, n. 176.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Faccio osservare che non vi è concordanza fra l'articolo 12 e l'articolo 35-bis. Quando la Commissione ha votato l'articolo 35-bis ha dimenticato che l'articolo 12 era in contrasto appunto con il 35-bis, bisognerà pertanto tener fermo l'articolo 12.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno dare lettura degli articoli 12 e 35 bis già approvati nella seduta del 18 gennaio 1952.

ART. 12.

« Nel caso di pensioni e di quote di pensioni a carico di provincie, comuni o istituzioni pubbliche d'assistenza e beneficenza, quando il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, gli Enti predetti sono autorizzati a concedere, ad esclusivo loro carico, sulle pensioni o quote di pensioni miglioramenti analoghi a quelli previsti dai precedenti articoli 1, 2 e 4 ».

ART. 35-bis.

« I miglioramenti sulle pensioni liquidate e liquidabili di cui alla legge 21 novembre 1949, n. 914 ed alla legge presente, si applicano anche ai pensionati diretti dei comuni, delle provincie e degli altri Enti locali iscrivibili agli Istituti di previdenza, fermo rimanendo il maggiore onere a carico degli Enti stessi ».

PIERACCINI. Anche su questa questione abbiamo avuto contatti col Ministero del tesoro. Ecco il nuovo testo che avremmo concordato:

« I miglioramenti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, riferibilmente ai casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° novembre 1948 e quelli previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, riferibilmente ai casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1950, si applicano anche sulle pensioni e quote di pensioni a carico di Provincie, Comuni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nei casi in cui il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, fermo rimanendo il corrispondente maggiore onere a carico dei predetti Enti ».

MANNIRONI. Mi associo alla proposta dell'onorevole Pieraccini.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Non posso pronunciarmi e pertanto faccio delle riserve. Ad ogni modo insisto nel tener fermo l'articolo 12 nella sua vecchia dizione.

MANNIRONI, *Relatore*. C'è un contrasto perché, mentre all'articolo 12 si dice che è data facoltà ai comuni e alle provincie di portare i miglioramenti per i pensionati iscritti nelle rispettive casse, con l'articolo 35-bis si rende invece automatico ed obbligatorio questo aumento.

PIERACCINI. Osservo però che sull'articolo 12 si votò senza discussione perché la questione sfuggì all'attenzione della Commissione, mentre sull'articolo 35-bis vi fu discussione.

PRESIDENTE. Io ricordo benissimo come avvenne la questione. L'approvazione del 35-bis avvenne alla fine della seduta del 18 gennaio scorso. Probabilmente la Commissione non si rese conto che la disposizione era in contrasto con quella dell'articolo 12 che invece è inserita in tutte le altre disposizioni da noi approvate anche in sede di aumento agli statali. Ad ogni modo soccorre a questo riguardo l'articolo 91 del regolamento che ritengo, in tale caso, di poter applicare.

MANNIRONI, *Relatore*. L'onorevole Pieraccini, in sede di articolo 35 bis ebbe a dire queste parole con le quali gli chiedo ora di essere coerente: « ...Io vorrei domandare — egli disse — al relatore e al Governo, in analogia a quanto è stato inserito nel disegno di legge sugli statali, che si affermi per lo meno la facoltà di questi enti di applicare i suddetti miglioramenti. In questo caso potremmo recedere dalla nostra proposta o presentare un emendamento in senso ».

Quindi io credo che l'onorevole Pieraccini non dovrebbe avere difficoltà ad aderire senz'altro al mantenimento dell'articolo 12 e alla soppressione del 35-bis.

PIERACCINI. È vero che io mi pronunciavo in quel senso, ma, successivamente, la nuova linea di condotta adottata dalla Commissione superò quel mio punto di vista e ci pose dinanzi ad uno stato di fatto nuovo.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Faccio osservare che l'avvenuta votazione dell'articolo 12 costituiva preclusione alla votazione successiva dell'articolo 35-bis.

PRESIDENTE. Indubbiamente è vero.

PIERACCINI. Non ho alcuna difficoltà a che si ponga la questione in questo senso e che si ritenga non valida l'avvenuta vota-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

zione del 35-bis che verrebbe ad essere così soppresso.

PRESIDENTE. Sta bene. Infatti vi era preclusione all'approvazione dell'articolo 35-bis, essendo stato già approvato l'articolo 12 le cui disposizioni erano in contrasto con quelle contenute nello stesso articolo 35-bis.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 35-bis ai sensi dell'articolo 91 del Regolamento.

(È approvata).

Pongo allora in votazione l'articolo 12 nel nuovo testo proposto dall'onorevole Pieraccini e dal relatore, di cui è stata data dianzi lettura ma che ritengo opportuno rileggere:

« I miglioramenti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, riferibilmente ai casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° novembre 1948 e quelli previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, riferibilmente ai casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1950, si applicano anche sulle pensioni e quote di pensioni a carico di Province, Comuni e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nei casi in cui il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, fermo rimanendo il corrispondente maggiore onere a carico dei predetti Enti ».

(È approvato).

PIERACCINI. Ricordo che nella precedente seduta del 18 gennaio 1952 presentai assieme all'onorevole Amendola Pietro un ordine del giorno che l'onorevole Presidente rinviò, per la votazione, al termine dell'esame degli articoli. Tale ordine del giorno è stato da me alquanto modificato nella forma. Esso è del seguente tenore:

« La IV Commissione, riaffermata la legittimità e l'equità della rivendicazione dei dipendenti pubblici in stato di quiescenza di cui alla legge in esame per un adeguato trattamento di pensione:

rinnova l'invito al Governo perché voglia sollecitamente presentare all'esame del Parlamento un organico disegno di legge che assicuri un trattamento adeguato al costo della vita ai dipendenti degli Enti locali in pensione;

fa voti perché si giunga alla concessione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai pensionati stessi ».

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Lo accetto come raccomandazione.

PIERACCINI. Concordo.

MANNIRONI, *Relatore*. Propongo di dare mandato alla Presidenza della Commissione per il necessario coordinamento tra i vari articoli e per la nuova numerazione che essi verranno ad assumere dopo l'introduzione degli articoli aggiuntivi testè approvati.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge del senatore Fortunati: Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato. (2431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Fortunati: « Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291 ».

Prego il relatore onorevole Corbino di voler dare qualche ulteriore chiarimento in merito a questo disegno di legge.

CORBINO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, sui primi due articoli della proposta di legge di iniziativa del senatore Fortunati non sorgono discussioni; sull'articolo 3 invece, riferentesi al personale che dovrebbe elaborare i dati del censimento, le discussioni sono notevoli. Tale articolo dice che l'Istituto di statistica, in deroga al disposto dell'articolo 13 della legge generale sul censimento, può servirsi a) dell'opera di dipendenti dell'amministrazione dello Stato, b) in difetto del personale di cui alla lettera a), dell'opera di personale avventizio diurnista da assumere direttamente dall'Istituto di statistica. In questo modo le spese del censimento aumenterebbero da 2.720 milioni a 3.500 milioni di lire.

Il Senato ha approvato queste disposizioni che, trasmesse alla Camera, sono state inviate alla nostra Commissione e a quella degli interni per il parere. La I Commissione ha rilevato che la lettera b), cioè quella relativa all'assunzione di personale diurnistico da parte dell'Istituto di statistica, è in contrasto con le disposizioni vigenti che vietano l'assunzione di personale avventizio da parte delle Amministrazioni statali. Per questa ragione la Commissione stessa ha condizionato

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

il proprio parere favorevole alla soppressione della lettera *b*) dell'articolo 3 e alla modificazione della lettera *a*) nel senso di precisare le categorie di personale che dovrebbero essere distaccate presso l'Istituto di statistica. In questo modo scomparirebbe anche la maggiorazione della spesa. La I Commissione permanente aggiunge che, ove noi non apportassimo le modificazioni da essa proposte, chiederà alla Presidenza della Camera che il disegno di legge sia deferito all'esame delle due Commissioni riunite.

Per quanto riguarda l'Istituto centrale di statistica, faccio noto che esso non ha ancora potuto iniziare la elaborazione dei dati del censimento in quanto non gli sono stati forniti gli impiegati di cui alla lettera *a*), non essendo stato possibile un accordo con la Presidenza del Consiglio circa il personale da distaccare. Di conseguenza il materiale raccolto col censimento è depositato presso l'Istituto di statistica e attende di essere ulteriormente elaborato.

Che fare in questa situazione? Da una parte la I Commissione non intende recedere dalla sua proposta, dall'altra l'Istituto di statistica non può mandare avanti le operazioni di censimento senza il personale necessario. Ma vi è di più: la Commissione parlamentare di vigilanza sul censimento ha preso posizione ed ha reso noto che, qualora non venisse approvata la proposta Fortunati, declinerebbe ogni responsabilità in ordine al ritardo con cui verranno resi noti i risultati del censimento e rassegnerebbe le proprie dimissioni.

Per cercare di togliere la questione dal punto morto in cui attualmente si trova, non potremmo aderire alla proposta della I Commissione di riunire insieme le due Commissioni?

Ci potremmo, quindi, riunire con i componenti della I Commissione, e vedere di giungere ad un accordo in questo senso: mantenere le modifiche formulate all'articolo 3 dalla I Commissione, ed eventualmente autorizzare l'Istituto di statistica a provvedere per i complementi che fossero necessari, nella ipotesi in cui il personale della lettera *a*) non fosse sufficiente.

Una formula la dobbiamo assolutamente trovare. D'altra parte, occorre che la I Commissione mostri, non dirò una maggiore arrendevolezza, ma una maggiore rispondenza allo stato attuale delle cose e bisogna anche che la Presidenza del Consiglio non resti trincerata dietro questa forma di

larvato ostruzionismo che l'Istituto di statistica fa contro tutte le proposte di assunzione del personale che gli vengono prospettate.

Io devo però, per obiettività, dire che vi è, da parte dell'Amministrazione una certa responsabilità giacché dopo quasi un anno dal giorno in cui la legge sui censimenti è stata approvata non è ancora riuscita a mandare il personale necessario all'Istituto di statistica. Questo dimostra lo stato di incertezza che hanno gli organi del potere esecutivo. Ma io devo lealmente ammettere che un certo ostruzionismo vi è stato anche da parte dell'Istituto di statistica.

Devo anche dire che 1.500 specializzati in lavori di questo genere non vi sono in Italia e soprattutto non vi sono a Roma. Ora, se l'Istituto centrale di statistica vuole assumere 1.500 persone, evidentemente si deve accontentare di gente che avrà la stessa preparazione che hanno i dipendenti dello Stato; vuol dire che invece di assumere uno che abbia la licenza magistrale ed è disoccupato, assumerà uno che ha la licenza magistrale e che ha vinto un concorso per maestro elementare.

Quindi, per quanto noi abbiamo il dovere di assicurare che i censimenti siano fatti, bisogna d'altra parte che gli organi incaricati di risolvere questo problema trovino la maniera di mettersi d'accordo.

Quindi, propongo una riunione della nostra Commissione congiuntamente a quella degli interni in modo che si possa giungere ad una formula che risolva la questione.

PIERACCINI. In linea di massima, sono favorevole alla proposta dell'onorevole Corbino. Ma, prima di procedere a Commissioni riunite, si potrebbe vedere se è possibile giungere ad un compromesso, in modo che la I Commissione ritiri la sua opposizione.

In linea generale, io sono dell'avviso che il compromesso potrebbe essere quello prospettato dall'onorevole Corbino: elencare, cioè, tutte quelle categorie che la I Commissione ha indicato, e aggiungere un emendamento con cui si disponga che, nel caso che nemmeno questo personale sia sufficiente, si autorizzi l'Istituto di statistica a prenderne altro.

Mi corre l'obbligo, però, come membro della Commissione di vigilanza parlamentare, di precisare alcune cose. Tutte queste vicende — ed in questo sono d'accordo con l'onorevole Corbino — rendono la questione un po' preoccupante in quanto noi abbiamo speso 2 miliardi di lire per fare il censimento,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

abbiamo addirittura rinviato le elezioni per l'urgenza del censimento, ed ora vi è tutto il materiale, che non serve a niente, perché non si possono elaborare i dati.

L'onorevole Lucifredi si è occupato molto della questione, ma io devo far presente che la questione relativa al personale è addirittura precedente al censimento, perché di essa si parla fin dallo scorso mese di luglio, mentre il censimento è stato fatto nel mese di novembre.

È vero, onorevoli colleghi, che l'Istituto di statistica rifiuta il personale e vuole degli specialisti? Io qui parlo a nome della Commissione di vigilanza nominata dal Parlamento. Ora, poiché questa Commissione all'unanimità ha constatato che non era possibile accettare la proposta del Governo, e poiché voi insistete su questa proposta, vuol dire che la Commissione stessa non riscuote più la fiducia che il Parlamento le ha concesso.

Che cosa è successo? È successo che il Governo ha inviato all'Istituto di statistica o dei funzionari anziani che dovevano andare in pensione, oppure degli uscieri. Orbene, pur non richiedendo il lavoro di elaborazione dei dati statistici degli specialisti, occorre comunque del personale da impiegare a delle macchine delicatissime e costosissime. Sicché non si sono potuti mettere gli uscieri vicino a queste macchine; né tanto meno possono essere impiegati dei funzionari a questo lavoro, perché in definitiva trattasi sempre di un lavoro meccanico.

Quindi, tali offerte sono materialmente impossibili. Noi abbiamo esaminato l'elenco preparato dalla Presidenza del Consiglio ed abbiamo constatato che in questo elenco vi era una parte del personale utilizzabile. Poi, vi è anche un problema di orario, perché, ad esempio, non è possibile che il personale venga concesso all'Istituto di statistica soltanto in ore straordinarie, oppure ad intervalli. Questo non è possibile, perché il lavoro deve essere continuativo.

In pratica, la Presidenza del Consiglio ha ragione, perché vi è la possibilità di trovare 1500 persone già al servizio dello Stato; ma anche l'Istituto di statistica ha ragione, perché o questo personale non gli viene assegnato, oppure gli viene assegnato del personale non adatto, essendo evidente che non si possono utilizzare gli uscieri.

Quindi, noi siamo di fronte ad una situazione che oso definire preoccupante perché tutti hanno ragione. Ora, i due miliardi per il censimento sono stati spesi, le elezioni sono state rinviate, ed i pacchi sono lì giacenti perché non vi è personale che li possa esami-

nare. Io una volta ho scritto in un articolo che i dati relativi al censimento verranno a conoscenza dei nostri nipoti, verso il 1980!

Quindi, se non si trova una soluzione, noi rischiamo di perdere altri cinque o sei mesi, e fra cinque o sei mesi può benissimo verificarsi il caso che o il personale non sia adatto o non venga addirittura assegnato all'Istituto centrale di statistica.

Cerchiamo la via del compromesso, ma lasciamo la valvola aperta che, in caso di assoluta necessità, l'Istituto possa assumere del personale adatto al lavoro che deve svolgere.

Desidero fare una ultima osservazione. Quando si parla degli statali e si dice che essi sono molti, ricordatevi quello che abbiamo detto e che ha detto lo stesso relatore onorevole Balduzzi: sono molti nel complesso e nello stesso tempo sono pochi, perché la vera burocrazia si riduce a 155 mila persone, di cui 90 mila avventizi. In queste 155 mila persone vi sono poi molti uscieri e vi è un discreto numero di personale d'ordine, ma le categorie medie sono poche. L'onorevole Corbino accennava poco fa ad assumere i maestri che abbiano vinto un concorso. Ma proprio i maestri, onorevoli colleghi, sono pochi.

Concludendo, io aderisco alla proposta dell'onorevole Corbino; però, ritengo che in precedenza sia utile fare un tentativo presso la I Commissione per questa proposta di compromesso. Se la proposta venisse approvata, noi potremmo procedere subito all'approvazione del provvedimento.

CORBINO, *Relatore*. Concreto così la mia proposta, abbinandola in parte a quella dell'onorevole Pieraccini: noi potremmo tentare di discutere, prima della riunione a Commissioni riunite, con l'intervento del rappresentante del Governo, del presidente della Commissione finanze e tesoro, del presidente della I Commissione, del relatore della Commissione finanze e tesoro, del relatore della I Commissione e del presidente della Commissione parlamentare di vigilanza, senatore Parri. Se riusciamo a trovare una forma sulla quale si possa raggiungere l'accordo, ed allora le due Commissioni si potranno riunire per approvare l'accordo; diversamente nella seduta in comune delle due Commissioni si vedrà quello che si potrà fare.

In questo caso, le Commissioni riunite si potrebbero convocare nella prossima settimana.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Devo dire che se è vero, come ha accennato l'onorevole Corbino,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

che ciò non è bello, è però altrettanto vero quello che ha voluto sottolineare l'onorevole Pieraccini, e cioè che la cosa è preoccupante. La cosa, onorevole Pieraccini, è triste, assai triste.

Si dice che vi sia stata della cattiva volontà da parte di tutte le parti in causa. Io vorrei sottolineare che, da parte della Presidenza del Consiglio, si è fatto tutto ciò che si doveva fare, perché proprio assai prima che fosse iniziata l'operazione del censimento, in data 1° agosto 1951, vi fu una circolare del gabinetto della Presidenza del Consiglio, che invitava tutte le Amministrazioni a mettere a disposizione il personale necessario. Quando alla fine dello scorso mese di settembre, per la prima volta, venni avvisato di questo problema e seppi che questa prima circolare dell'onorevole Andreotti non aveva dato il frutto sperato, mi misi subito all'opera per rintracciare il personale, per ottenere risultati migliori. E non solo vi fu una riunione al Viminale dei direttori generali del personale di tutti i Ministeri, ma in seguito ai risultati ottenuti in quella riunione fu un'altra presso il Tesoro, alla quale partecipai io, il Sottosegretario onorevole Gava, funzionari della Ragioneria generale dello Stato e quelli dell'Istituto centrale di statistica. In quella riunione si esaminarono le varie strade attraverso le quali si sarebbe potuto reclutare il personale necessario. In quella sede, in particolare, i rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, espressamente in presenza del sottoscritto e dell'onorevole Gava, accettarono che, in occasione dei lavori del censimento, una parte di tale lavoro venisse fatto dal personale distaccato presso l'Istituto Centrale medesimo per un orario di quattro ore pomeridiane. In altri termini, mentre in un primo momento i responsabili del citato Istituto affermavano che avevano bisogno di lavorare dalle sette del mattino alle 23 della sera e che quindi avevano bisogno di due turni di personale facente otto ore ciascuno di lavoro, su proposta nostra essi accettarono che i turni del personale, anziché due, fossero tre, in maniera che vi fosse un turno di 8 ore dalle 7 del mattino alle 15 del pomeriggio, e le 8 ore successive fossero dimezzate in 2 turni di 4 ore ciascuno, uno dalle 15 alle 19 e l'altro dalle 19 alle 23, nel quale si sarebbero potuti utilizzare tutti gli impiegati che fino alle ore 14 avessero fatto il loro normale orario di ufficio.

Questo venne accettato espressamente, in nostra presenza, dai dirigenti dell'Istituto

centrale di statistica. In relazione a questo, in successive riunioni presso il Tesoro, si concordò anche un trattamento economico di particolare favore per il personale che, dopo il lavoro prestato durante la mattina presso le Amministrazioni, avesse fatto il lavoro straordinario di 4 ore pomeridiane presso l'Istituto centrale di statistica.

Successivamente, i dirigenti dell'Istituto stesso dissero che questa era una cosa inaccettabile, e ciò sconvolse il piano che era stato preparato.

Questi sono dati storici che credo nessuno possa smentire.

Onorevole Pieraccini, ella ha detto che la colpa è tutta del Governo e che l'Istituto centrale di statistica non ha nessuna colpa. Io ho il diritto di documentare come si sono svolte le cose.

Debbo aggiungere, poi, che in queste riunioni presso il Tesoro si sono concordate anche delle condizioni economiche particolarmente favorevoli agli impiegati che andavano a prestare servizio presso l'Istituto di statistica, con un compenso straordinario che variava dalle 15 alle 20 mila lire al mese.

Sulla base di tutti questi elementi vi fu una seconda circolare, non più a firma dell'onorevole Andreotti, ma dello stesso Presidente del Consiglio. La circolare fu in data 4 ottobre 1951, e in essa, in maniera assai più perentoria che nella prima, si affermava la necessità che l'Istituto centrale di statistica avesse a sua disposizione il personale di cui aveva bisogno.

Sulla base di questa nuova circolare, il personale affluisce all'Istituto centrale di statistica, ma vi affluisce in misura notevolmente inferiore al previsto. E ciò per tutta una serie di circostanze, nelle quali, certamente vi sarà stata colpa dei singoli Ministeri, non lo voglio escludere, ma vi è stata anche la parte di colpa dell'Istituto centrale di statistica.

I dati che ho, mostrano che le persone che furono mandate all'Istituto centrale di statistica furono esattamente 284, ripartite fra i vari Ministeri, secondo un certo schema. Senonché, le persone che all'Istituto si presentavano — e mi riferisco in modo particolare a quelle che furono mandate dal Ministero dell'Africa italiana — non trovavano all'Istituto una accoglienza estremamente amichevole, perché all'Istituto non vi era molto entusiasmo nei loro confronti. In parte la causa sarà stata delle deficienze proprie di questo personale, ma in parte sarà stata anche per una presa di posizione dell'Istituto centrale di statistica,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

presa di posizione che non si poggia soltanto su mie ricostruzioni, più o meno fantastiche, dei fatti, come può pensare l'onorevole Pieraccini, ma si basa su documenti provenienti dallo stesso Istituto centrale di statistica.

Nell'ultima relazione che l'Istituto ha preparato sta scritto questo: «Noi abbiamo fatto un piano di lavoro così e così. Però deve considerarsi che difficilmente le condizioni indicate al punto primo potranno attuarsi con personale già in servizio, il quale, per età, condizioni fisiche, abitudini di orario, consuetudine del lavoro fin qui compiuto, notevolmente diverso da quello al quale ora è chiamato, per ragioni personali di vario genere, e principalmente, per la inidoneità al lavoro comune, non darebbe quel rendimento continuo ed elevato che l'Istituto deve esigere per rispondere ai propri impegni, con la maggiore economia di tempo, ecc. ».

In altri termini, l'Istituto fa questo ragionamento: ho buone persone soltanto se me le prendo io, ma se me le mandate voi non sono più buone.

PIERACCINI. L'Istituto non si rifiuta, ma ci vogliono specializzati per quel particolare lavoro.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Un normale impiegato di gruppo B o C è sufficiente; non occorrono doti particolari o corsi speciali, tanto più che questi corsi glieli avete fatti fare voi.

Quando, dopo queste vicende, non tutte allegre, il disegno di legge venne davanti alla I Commissione della Camera — non dico davanti al Senato, perché, il Senato votò quella legge senza che praticamente il Governo fosse rappresentato, dato che era presente solo il sottosegretario di Stato per la difesa, che, essendo in Commissione per un altro provvedimento, non era informato circa quello specifico che bisognava discutere — quando il disegno di legge, dicevo, fu affrontato dalla I Commissione della Camera (ed il collega Tozzi Condivi, relatore, fece le sue riserve a quel riguardo e propose l'emendamento di cui ha dato precedentemente notizia l'onorevole Corbino che estende la categoria del personale statale nella quale questo reclutamento può farsi), io ebbi cura, appena seppi che l'orientamento della Commissione era di dover ricorrere ad altre categorie del personale, oltre quelle previste dalla norma originaria, di prendere contatto con le Amministrazioni da cui queste persone dovevano essere reclutate. Ebbi quindi dei contatti con il comune di

Roma, con il provveditore agli studi per quanto si riferisce alla categoria dei maestri, con il Ministero della pubblica istruzione, dal quale ottenni con lettera del Ministro l'adesione a che questo personale insegnante potesse essere destinato al lavoro di censimento.

E a questo riguardo prego l'onorevole Pieraccini di accertarsi sulla situazione del personale insegnante in Italia, per vedere che quella carenza di maestri che egli lamenta non esiste, perché purtroppo il fenomeno è completamente rovesciato.

Ho l'impressione che accettando la proposta fatta dalla I Commissione, e tenendo conto di quelle che sono le effettive esigenze dell'Istituto centrale di statistica, il quale nell'ultimo suo memoriale dice che le persone di cui ha bisogno non sono più 1.500, ma soltanto 955, ho l'impressione che, reclutando come si deve in quegli altri settori e riducendo le cifre in relazione a queste necessità, si possa arrivare a soddisfare le necessità dell'Istituto centrale di statistica.

Bisognerà però che l'Istituto centrale di statistica rinunci a quella che è stata la sua linea direttiva in questa attività, cioè voler sovrapporre la sua volontà a quella del legislatore. L'Istituto centrale di statistica è tuttora fermo nella posizione di voler prendere personale fuori dell'Amministrazione e non nell'Amministrazione, come il Parlamento con legge ha stabilito. Sarebbe più opportuno che si muovesse l'Istituto centrale di statistica dalle sue posizioni, anziché il Parlamento italiano.

Vorrei inoltre sottolineare che questa proposta di legge del senatore Fortunati è stata trattata su tutti i giornali italiani.

PRESIDENTE. Desidero farle una domanda, onorevole Sottosegretario: per lo meno 280 persone si sono presentate all'Istituto centrale di statistica. Sono state impiegate queste persone?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono state mandate indietro.

PRESIDENTE. A suo tempo, facemmo una legge sul censimento e furono previste somme e formalità per il compimento del censimento. Ora, per recedere dalla nostra linea di condotta, dovremmo avere la dimostrazione che non ha funzionato quel sistema che noi suggerimmo.

PIERACCINI. Se una Commissione parlamentare presieduta dall'onorevole Parri, ed in cui sono rappresentati tutti i partiti, constata che la precedente legge non è sufficiente e approva all'unanimità la proposta di legge

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

che stiamo discutendo, io dico che la Commissione è libera di fare quello che vuole, però dalla Commissione di vigilanza noi ce ne andremo tutti.

PRESIDENTE. Non è questa la questione, onorevole Pieraccini.

Purtroppo, confondiamo controllori e controllati. Lei qui è in veste di membro della Commissione finanze e tesoro, mentre in quell'altra Commissione ella ha il compito di vigilare per la esecuzione delle operazioni di censimento. A tale titolo ella fu nominata nella Commissione di vigilanza. Quindi, il problema che noi esaminiamo esula da quello della sua qualità di membro della Commissione di vigilanza. E questo non vuol dire, onorevole Pieraccini, che vi sia sfiducia verso lei o verso gli altri membri della Commissione di vigilanza.

Il tema fu esaminato lungamente quando si discusse la legge sulla formazione del censimento. Si giunse allora a questa conclusione: essendo esuberante il numero degli impiegati dello Stato, si poteva trovare nell'ambito stesso dell'Amministrazione statale, per lo meno in quelle categorie che non sono una vera e propria burocrazia, un numero di elementi che potesse prestare servizio presso l'Istituto centrale di statistica. Perciò, fu stabilita una certa somma.

In conclusione, con questa legge modificheremo il nostro punto di vista, ed è strano che tutto ciò ci sia stato fatto presente dalla I Commissione, che non aveva partecipato ai nostri lavori.

PETRILLI. Tutto quello che entra nel merito del funzionamento del censimento riguarda la prima Commissione. Qui bisognerebbe sapere, in seguito all'approvazione di questa legge, se il Governo ritenga, dal punto di vista del finanziamento, di modificare il suo precedente atteggiamento, nel senso di essere disposto ad erogare gli altri 780 milioni e come intende provvedere alla copertura.

Questo mi pare che sia un punto essenziale per le nostre determinazioni, perché altro è il sapere che si è disposti a stanziare gli altri 780 milioni con la relativa copertura, ed altro è invece il sapere che, secondo il punto di vista del Governo, tali somme non ci sono. Perciò vorremmo sapere dal Ministro del tesoro che cosa egli pensi in ordine a queste spese, perché, finora, la discussione si è svolta esclusivamente su un piano tecnico, cioè la scelta delle persone, la capacità, la sufficienza, il modo come esse avrebbero espletato il loro lavoro; ma la premessa mi

pare che sia questa: il Governo ritiene che si possano spendere gli altri 780 milioni di lire? Ha la copertura di questa spesa?

La Commissione finanze e tesoro su questo non può essere indifferente: ciò rappresenta proprio un punto pregiudiziale, per arrivare poi a trarre le dovute conseguenze da queste premesse.

Concludo chiedendo al rappresentante del Governo che ci dica qualche cosa in ordine all'eventuale finanziamento della proposta del senatore Fortunati.

CIFALDI. Se il nostro presidente ritiene di dover porre in votazione la proposta avanzata dall'onorevole Corbino, allora tutta la discussione di merito si dovrebbe fare in un secondo momento.

Se invece non riterrà di mettere in votazione tale proposta, allora discuteremo le varie questioni, ed in tal caso chiederò la parola per esprimere anche io il mio pensiero.

PRESIDENTE. Sono alquanto perplesso ad accettare la proposta dell'onorevole Corbino, per questa ragione: che la lettera della I Commissione si chiude così: « Ove la IV Commissione non intenda apportare dette modifiche, si rende noto che sarà avanzata dalla I Commissione una richiesta alla Presidenza della Camera perché la discussione avvenga a Commissioni riunite ».

Non vorrei che si intendesse che non vogliamo seguire l'avviso della I Commissione, e non vorrei che l'accettazione dell'esame comune volesse dire che rifiutiamo il provvedimento, perché per dir questo bisognerebbe entrare nel merito.

Potremmo, viceversa, rinviare puramente e semplicemente l'esame del provvedimento e nel frattempo prendere quei contatti che lo stesso onorevole Corbino suggerisce, e poi decidere se fare una riunione comune, oppure no...

PIERACCINI. Ho già detto inizialmente che sono d'accordo con la proposta Corbino. Questi contatti serviranno ad un compromesso.

PRESIDENTE. Bisogna avere dei contatti per chiarire..:

PIERACCINI. Siamo di fronte ad una situazione concreta. Qui abbiamo un censimento eseguito ma che, se i dati non vengono elaborati, non ha valore. Alcuni fanno osservazioni di principio in un senso, altri nel senso opposto. Il problema è di far sì che tali dati vengano elaborati.

Questo è il problema essenziale.

Allora, mi pare che noi dobbiamo cercare di trovare un punto di avvicinamento fra le due tesi. Tali contatti debbono mirare a

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

trovare un punto di avvicinamento, che potrebbe essere l'accettazione dell'inclusione di quei tali elenchi di cui parlava lo stesso rappresentante del Governo. È l'ultima clausola di salvaguardia, per non tornare sul problema fra sei mesi.

Questo, sul terreno concreto, mi pare che permetta di risolvere il problema, perché l'ultimo punto sarà utilizzato dall'Istituto dopo che tutte le precedenti categorie saranno state utilizzate.

Voglio precisare questo, perché ritengo che in certi casi i contatti siano utili; se ci irrigidiamo su posizioni di principio, rischiamo di non approvare la legge.

CORBINO, *Relatore*. A titolo informativo debbo dire ai colleghi della Commissione che un tentativo di compromesso di questo genere già l'ho fatto una prima volta con la I Commissione, ed avevo proposto — ed in questo avevo trovato consenziente il rappresentante del Governo — che l'eventuale assunzione di nuovo personale fosse limitata soltanto a 50 unità, con la specifica indicazione che si trattasse di personale specializzato non esistente presso l'Amministrazione dello Stato.

Ma debbo dire che tanto il relatore, quanto il presidente della I Commissione, non hanno ritenuto di accettare questa formula di compromesso da me proposta.

Quindi io, allo stato attuale delle cose, la possibilità di un accordo, su questo punto, con la I Commissione, non la vedo! Potrebbe anche darsi che nel frattempo il pensiero dei membri della I Commissione si sia modificato, ma non ve lo posso garantire; anzi, debbo presumere che la situazione sia sempre la stessa.

Ed allora, arrivati a tal punto, a noi non restano che due alternative: od esaminare la questione nel merito e vedere se possiamo accogliere senz'altro il parere della I Commissione, senza apportarvi alcuna modificazione, oppure fare, a titolo puramente formale, un ulteriore tentativo di accordo, nell'intesa, però, che la settimana prossima ci aduneremo in Commissioni riunite per esaminare il problema.

PRESIDENTE. Come ha ricordato l'onorevole Corbino, il tentativo è stato fatto, ed ha incontrato una certa resistenza. Molto probabilmente questa resistenza la troveremo ancora, tanto più che ho letto articoli firmati da parlamentari appartenenti alla I Commissione, in cui si prendono posizioni rigide e nette.

Evidentemente, dopo aver preso questa posizione al di fuori del Parlamento, è assai difficile che essi tornino sulle loro decisioni!...

Per quanto riguarda una prossima riunione della Commissione, non so neppure quando sarà possibile farlo: abbiamo molto lavoro da svolgere, e non troverei la possibilità di discutere questo argomento la prossima settimana.

CORBINO, *Relatore*. Possiamo stabilire di compiere l'esame di merito al più presto. Non possiamo rimandare il provvedimento a tempo indeterminato!... Altrimenti, rinunciamo alla legge in esame!

Propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così resta stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

CAPPUGI e PASTORE: « Concessione di acconto ai dipendenti statali su futuri miglioramenti economici ». (2516) e DI VITTORIO ed altri: « Concessione di un acconto sui miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ». (2517).

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

TROISI ed altri: « Provvedimenti per il completamento dell'ospedale policlinico di Bari » (1671).

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	34
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

e dei seguenti disegni di legge:

« Modifiche ad alcune aliquote della imposta generale sull'entrata » (2213-B).

Presenti	36
Votanti	34
Astenuti	2
Maggioranza	18
Voti favorevoli	28
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

« Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi » (2113).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

per le proposte di legge 2516, 2517 e 1671 e per il disegno di legge 2213-B:

Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Castelli Avolio, Cavinato, Chiaramello, Chini Coccoli Irene, Cifaldi, Cinciari Rodano Maria Luisa, Corbino, D'Agostino, De Martino Alberto, De Palma, Ferreri, Longoni, Maniera, Mannironi, Marotta, Montanari, Pecoraro, Petrilli, Pieraccini, Ponti, Saggin, Salizzoni, Scoca, Troisi, Tu-

disco, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter, Zagari;

per il disegno di legge 2113:

Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Cavinato, Chini Coccoli Irene, Corbino, Costa, D'Agostino, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Marotta, Massola, Montanari, Pieraccini, Ponti, Ricci Giuseppe, Saggin, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Tosi, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

Si sono astenuti:

per il disegno di legge n. 2213-B:
Balduzzi e Ferreri.

Sono in congedo.

Amendola Giorgio, Casoni e De Martino Carmine.

La seduta termina alle 11,10.